



**POLIZIA DI STATO**  
**VI ZONA POLIZIA DI FRONTIERA**  
(CAMPANIA – CALABRIA – BASILICATA)  
**NAPOLI**

Prot. AMC/2019

Napoli, 16 maggio 2019

All' Avvocato Maria Cerbone  
m.cerbone@legalmail.it

**OGGETTO:** Servizio sostitutivo di mensa – Attribuzione buoni pasto (ticket).  
Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora.

In riferimento all'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora inviato allo scrivente in nome e per conto dell'Organizzazione Sindacale Polizia Nuova Forza Democratica, con cui si contesta la disapplicazione della circolare Ministeriale del 17/1/2019 in ordine alla erogazione del doppio buono pasto al personale che effettua un turno di servizio di almeno 9 ore comprensivo della fascia oraria 14/15 e 20/21, si fa presente quanto segue.

La circolare sopraindicata, al capoverso in questione, cita integralmente e testualmente così: **“Nel presente contesto, riferito esclusivamente alla richiamata situazione di cui alla lettera b) della legge 18 maggio 1989, n. 203 – fermo restando quanto finora disciplinato in relazione al diritto a fruire di un solo pasto – si ritiene, altresì opportuno dettare un univoco criterio anche in ordine alla possibilità dell'erogazione del doppio trattamento di vitto o, in alternativa di due buoni pasto (ticket), sul presupposto che, in relazione alla prolungata durata delle attività lavorative, il personale maturi il diritto a fruire del beneficio della mensa obbligatoria di servizio sia per il pranzo che per la cena”**.

**L'articolo 1 della suddetta legge 18 maggio 1989, n. 203**, concernente **“Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di Polizia di cui all'art.16 della legge 1 aprile 1981 n.121”**, **riportato anche al primo capoverso della circolare ministeriale in questione**, individua quattro tipologie di contesti, nei quali il personale della Polizia di Stato si trova in particolari situazioni di impiego e ambientali:

- a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
- b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
- c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
- d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

Pertanto, le sedi disagiate rientrano nella fattispecie disciplinata alla lettera c) e non in quella di cui alla lettera b) titolata a beneficiare del diritto in questione.

Nonostante ciò, nell'ottica di fornire al personale dipendente la maggiore tutela possibile, lo scrivente ha comunque ritenuto opportuno predisporre un quesito al Dipartimento di P.S., inteso ad ottenere un approfondimento circa la possibilità di estendere tale beneficio anche alla fattispecie di cui al punto c) (sedi disagiate), anche se espressamente escluso dalla summenzionata disposizione.

Nell'attesa di un riscontro al quesito, si è appreso che è in stesura presso il Dipartimento della P.S. una circolare esplicativa specifica per le sedi disagiate, detta informazione, peraltro, risulta a conoscenza di tutte le OO.SS.

Sarà cura dello scrivente assicurare la corretta e tempestiva applicazione in ordine alle future determinazioni che saranno assunte al riguardo dai competenti Uffici Centrali.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.

IL DIRETTORE  
*Dr. Rosario Testaiuti*

